

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Maria Caterina CHIULLI - Presidente

Dott. Carlo MADDALONI - Consigliere

Dott. Andrea Francesco PIROLA - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

M.M. DI P.R. (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 49 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ACAMPORA CLAUDIO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.

APPELLANTE

CONTRO

S.I. SPA (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO, 19 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. NISI PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STUCCHI MARCO ((...)) VIA LENTASIO, 9 20122 MILANO; PERRELLA CLAUDIO ((...)) VIA M. D'AZEGLIO, 19 40123 BOLOGNA;

A.V. AG (C.F.), elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI, 46/7A 16122 GENOVA presso lo studio dell'avv. CAPOTORTO SARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'ALBERTI RAFFAELLA ((...)) PIAZZA GRANDI 4 20135 MILANO;

M.S. SRL (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in VIA SCALABRINI, 4 29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv. SALOTTI SISTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LA ROSA GIANVITTORIA MARIA MARGHERITA ((...)) VIALE LIBERTA' 48 20097 SAN DONATO MILANESE;

L. S.R.L. L.G. IN SIGLA "L. S.R.L." (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 37/6 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. OTTONELLO ENRICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MERIALDI ANGELO ((...)) VIA XX SETTEMBRE, 37/6 16121 GENOVA; BUZZONI ZOCCOLA ANNA MARIA ((...)) PIAZZA ELEONORA DUSE, 1 20122 MILANO;

C. S.P.A. (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FALCIOLA PIETRO ANGELO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIUBBILEI GABRIELLA ((...)) PIAZZA ATTIAS, 13 57125 LIVORNO;

APPELLATO

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 5027/20 pubblicata il 12.8.2020, per quanto di interesse, accoglieva parzialmente la domanda di A.V. AG di risarcimento del danno, nei confronti di S.I. s.p.a. e di M.P., condannandoli, in solido, al pagamento del minor importo di Euro 122.083,47, oltre rivalutazione ed interessi; rigettava la domanda di manleva di S.I. s.p.a. nei confronti di L.L. s.r.l.; accoglieva la medesima domanda di S. nei confronti di M.P.; rigettava la domanda di M. nei confronti di L..

2. L'appellante principale P.R., già titolare e rappresentante della M.P., impresa ora estinta, ha proposto tre motivi di appello.

2.1 Con il primo motivo deduce: a) l'assenza di responsabilità per il furto del carico trasportato dalla M.T.R. stante la sussistenza del caso fortuito, in quanto: i) l'autista è stato costretto ad effettuare la sosta notturna, durante la quale è avvenuto il furto, perché la merce è stata caricata in ritardo rispetto all'orario previsto; ii) nessuno aveva allertato M.T.R. o l'autista in merito alla presenza di un carico di valore; iii) non era stato chiesto il trasporto notturno -senza sosta di notte-; iv) il mittente non aveva contestato, al momento del carico della merce, l'utilizzazione di un mezzo "telonato"; v) all'epoca del trasporto nel tratto di autostrada

ove l'autista è stato costretto a fermarsi per la sosta notturna non vi erano piazzole custodite; b) quantomeno, per le stesse ragioni, l'assenza di colpa grave;

2.2 Con il secondo motivo censura il mancato riconoscimento del concorso di colpa del mittente O.A., nella cui posizione è subentrata A., e dei subvettori che hanno incaricato M., stante la loro condotta omissiva in relazione alla mancata segnalazione del valore del carico;

2.3 Con il terzo motivo censura il capo di sentenza relativo alla condanna di M. al pagamento delle spese di C. e di M., in quanto non chiamate in causa dalla stessa.

3. S.I. s.p.a. ha proposto appello incidentale articolato in quattro motivi.

3.1 con il primo motivo deduce il difetto di legittimazione attiva di A., non ritenendo sufficientemente provata la cessione del credito di O.A. -destinatario della merce- ad A., in quanto il documento attestante la cessione del credito è generico, posto che: i) la data del sinistro potrebbe coincidere con quella di altro sinistro; ii) il peso della merce non corrisponde, in quanto è indicato in 755 kartons -cartoni- quando la stessa A. fa riferimento a 440 cartoni mancanti; iii) S. non è menzionata nel documento, né vi sono contenuti riferimenti a documenti di trasporto; iv) A. non ha provato che l'assicurata O.A. abbia pagato la merce e quindi sia divenuta titolare del diritto asseritamente ceduto; vi) non vi è prova -stante l'indecifrabilità della firma- che colui che ha ceduto il credito avesse il potere di cederlo;

3.2 con il secondo motivo deduce che S. aveva assunto il ruolo di mero spedizioniere e non vettore come si desume: i) dalla natura dettagliata delle voci indicate nelle fatture prodotte sub docc. 10-14; ii) dalla bolla di consegna della merce prodotta da A. sub doc. 15 nella quale S. viene indicata come spedizioniere; iii) dal mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su A. in merito al fatto che O.A. avesse richiesto specifiche modalità di trasporto;

3.3 con il terzo motivo deduce l'insussistenza della colpa grave di M., per le ragioni esposte dalla medesima e per il fatto che O.A. non aveva fornito alcuna indicazione sul valore della merce e sulle modalità del trasporto e, comunque, per il mancato assolvimento da parte di A. dell'onere della prova gravante sulla medesima di dimostrare la sussistenza della colpa grave;

3.4 con il quarto motivo censura il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di L. in quanto il Tribunale ha errato: a) nel ritenere applicabile il termine di prescrizione breve di un anno di cui all'art. 2951, primo comma, c.c., anziché quello di 18 mesi - non spirato- in quanto si doveva fare riferimento all'intero

trasporto della merce proveniente dall'Asia e non al singolo contratto di trasporto intercorso con L.; b) nel rigettare la domanda diretta ad accertare la responsabilità extracontrattuale di L., in quanto era stato individuato il primo dei subvettori, sussistendo gli stessi presupposti che hanno portato all'accoglimento della domanda proposta da A. contro M.

4. A.V. AG ha proposto appello incidentale articolando un unico motivo con il quale censura l'erronea quantificazione del danno in misura inferiore a quella effettiva, in quanto il valore della merce deve essere determinato non in relazione al luogo di acquisto ma in relazione a quello di consegna, tanto più che, nel caso di specie, la merce era stata acquistata FOB -free on board- con costo di trasporto e pagamento dei dazi a carico del destinatario acquirente. Quindi, la maggior somma rispetto a quella indicata nelle fatture di acquisto non costituisce lucro cessante, ma il reale valore della merce determinato in relazione al luogo di destinazione.

5. L.L. s.r.l.; C. s.p.a; M.S. s.r.l. hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, la conferma della sentenza di primo grado.

Motivi della decisione

1. L'appello principale di P.R. deve essere rigettato.

1.1 In primo luogo lo stesso è ammissibile.

A., C. e L. deducono l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto il documento denominato "citazione atto di appello" a loro notificato a mezzo pec, presenta l'estensione ".pdf" e non quella ".pdf.p7m" che prova l'avvenuta firma digitale.

In proposito si osserva che l'originale dell'atto di appello di P. è firmato digitalmente dall'avv. C.A. come risulta dall'apposizione nel margine di ogni pagina dello stesso della firma digitale di Aruba con l'indicazione dei codici numerici della stessa.

L'assenza della firma digitale del difensore sulle copie dell'atto di appello notificate non incide sulla validità delle stesse, in quanto, nel caso specifico, l'originale dell'atto di appello è firmato digitalmente dall'avv. C.A. e dalle copie notificate si evince con chiarezza la provenienza delle stesse dal medesimo difensore -né sono stati indicati concreti elementi a confutazione della suddetta provenienza- (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017 (Rv. 644628 - 01) in motivazione: "il giudice di appello, infatti, ha ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di gravame non solo perché la copia di esso trasmessa via PEC dal difensore

dell'appellante era carente della firma digitale, ma, soprattutto, in quanto l'originale del medesimo atto ne era privo; che, invero, come già posto in rilievo anche da Cass. n. 22781/2015 (con attenzione particolare alla firma digitale della sentenza, ma con ricognizione normativa di più ampia portata sul documento digitale), la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni cfr., segnatamente, artt. 1, comma 1, lett. p) e s), 20, comma 3 e 211 - applicabili anche al processo civile in forza di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 - e delle specifiche disposizioni, di rango secondario (ma in attuazione del citato D.L. n. 193 del 2009), di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 34 del D.M. n. 44 del 2011 e (in base al predetto art. 34) delle specifiche tecniche dettate dall'art. 12 del provvedimento del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014; che, pertanto, essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello derivava già da siffatta carenza, non sanabile che, del pari, risultano inconferenti i precedenti richiamati in ricorso - cfr. p. 3: Cass. n. 4548/2011 e altri - che enunciano tutti il principio per cui la mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove, però, detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore".

Le medesime parti deducono, altresì, la nullità dell'atto di appello di P. in quanto spedito dalla Pec avv.acampora@legalmail.it., differente da quella registrata, sia presso il registro generale degli indirizzi elettronici (Re. G. Ind. E), sia nell'indice nazionale degli indirizzi PEC (Ini-PEC): claudio.acampora@milano.pecavvocati.it.

Si osserva in proposito che ciò che rileva ai fini della validità della notifica dell'atto di appello è unicamente il fatto che la stessa sia stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratta da uno dei registri normativamente indicati o comunque estratto dal Re.G.In.E. ovvero dal registro Ini-PEC - Cass. Sez. 1 -, n. 2460 del 03/02/2021 (Rv. 660504 - 01) A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del

D.Lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.

Ciò nel caso specifico è avvenuto, in quanto l'atto di appello è stato notificato presso l'indirizzo pec dei difensori delle rispettive parti risultante dai predetti registri.

Quindi a nulla rileva il fatto che l'indirizzo da cui è stato spedito l'atto non sia l'indirizzo pec dell'avv. Acampora risultante da tali registri, in assenza di elementi concreti -neppure dedotti- che possano far ritenere che l'atto non provenga dal medesimo difensore che aveva sottoscritto digitalmente l'originale.

Infine, l'appello non è tardivo. Infatti lo stesso è stato notificato a tutti gli appellati entro le ore 24.00 del 7.10.2020: a C. è stato recapitato alle ore 23.58.46; a L. alle ore 23.59.25; a M3 alle ore 23.59.18; ad A. alle ore 23.59.35; a S. alle ore 23.58.

1.2 Il primo ed il secondo motivo sono infondati.

Occorre premettere che O.A. acquistava capi di abbigliamento in Indonesia e Vietnam e incaricava S. del trasporto della merce, via mare, con due container fino al porto di La Spezia e quindi via terra fino a Bolzano. Il carico partiva da La Spezia alle ore 18.00 del 31.1.2013 con un autista di M.. Alle ore 19.50 dello stesso giorno l'autista sostava in un'area di servizio dell'A1 presso Parma. Ripartiva alle ore 6.00 del mattino successivo. Arrivava a Bolzano con i teli del camion squarciati e privo di 440 cartoni di merce.

Le circostanze dedotte nel motivo di appello sono irrilevanti ai fini della insussistenza della responsabilità del subvettore M. per il furto della merce. Infatti, in proposito è assorbente il fatto che il furto della merce durante la sosta notturna in autostrada, in una piazzola incustodita di un autogrill, è un evento del tutto prevedibile tale da escludere, di per sé, la sussistenza del caso fortuito.

Ciò, ancor più, dal momento in cui il trasporto avveniva su un camion privo di antifurto e con la copertura del carico costituita da un solo telone, facilmente tagliabile come poi avvenuto.

Sussistono inoltre, gli estremi della colpa grave, in quanto nelle descritte condizioni di totale insicurezza, l'autista incaricato da M. del trasporto -Fabio Bottazzi- effettuava una sosta assai prolungata e del tutto ingiustificata -dalle ore 19.50 del 31.1.2013 alle ore 6.00 del mattino successivo-e riprendeva il viaggio senza neppure controllare l'integrità del carico a lui affidato, posto che solo al suo arrivo a Bolzano constatava l'avvenuto taglio del telone del camion e la mancanza di una parte cospicua del carico a lui affidato -pari a 440 cartoni-.

I profili dedotti nel motivo di appello sono irrilevanti per escluderne la colpa grave, in quanto nessuna delle circostanze dedotte integra un evento imprevedibile. Infatti, il ritardo del carico era limitato ad un'ora, posto che doveva essere effettuato alle ore 17.00 come risulta dal doc. 1 prodotto da L. in primo grado. In ogni caso, è circostanza assolutamente prevedibile che il carico della merce possa avvenire con un contenuto ritardo e M. sapendo di dover effettuare il trasporto da La Spezia a Bolzano avrebbe dovuto prevedere la presenza di un secondo autista per evitare la sosta notturna ovvero dotarsi di un mezzo di trasporto più sicuro. Inoltre, indipendentemente dalla preventiva espressa indicazione del valore del carico, l'accettazione dell'esecuzione del trasporto, implicava per M., l'obbligo di tenere tutti i comportamenti idonei a prevenire eventi prevedibili che comportassero la perdita del carico, quale appunto il furto, dotandosi, nel caso di specie, di un mezzo di trasporto dotato di antifurto ed evitando di sostare molte ore in un'area di servizio incustodita. Infatti, è circostanza del tutto assorbente che esclude qualsiasi rilievo alle circostanze dedotte nel motivo di appello, il fatto che il furto è stato causato dalla condotta gravemente colposa dell'autista che senza alcuna ragione ha effettuato una sosta ingiustificatamente prolungata in un'area di servizio incustodita senza alcuna minima attenzione al carico che trasportava.

1.3 Il terzo motivo è infondato.

In proposito occorre evidenziare che per il trasporto terrestre da La Spezia a Bolzano S. aveva incaricato L.L. srl, la quale aveva incaricato C. spa, la quale, a sua volta, aveva incaricato M.S. srl, che aveva incaricato Consorzio I.T. s.c.a.r.l. -ora in fallimento- che aveva, a sua volta, incaricato M..

Ciò posto, M. ha chiamato in giudizio L.L. srl e Consorzio I.T. s.c.a.r.l. -ora in fallimento-. L. ha chiamato in giudizio C., il quale a sua volta ha evocato in giudizio M..

Quindi l'instaurazione del rapporto processuale fra L. e C. e fra quest'ultimo ed M. è stato necessitato dal contenuto della domanda proposta da M. nei confronti di L..

Ciò giustifica, secondo il principio di causalità, che M. sia stato condannato a pagare le spese di C. e M. - ex plurimis Cass. n. 25781 del 15.11.2013-.

2. L'appello incidentale di S.I. spa è infondato.

2.1 Il primo motivo è infondato.

A. è legittimata ad agire in quanto cessionaria del credito risarcitorio di O.A..

La cessione del credito da O.A. ad A. è provata dal doc. 21 prodotto da A..

Lo stesso non può ritenersi generico. Infatti, nel medesimo è indicata la data del sinistro - 31.01/01.02.2013-; il peso totale della merce indicato in kg 6147,04, corrispondente a quello riportato nelle fatture emesse da S. nelle fatture prodotte sub docc. 10 e 12, pari a Kg 3.204,14 e Kg. 2942,90; l'indicazione dell'assicurato S./O.A.; le modalità del trasporto camion/nave/camion.

Inoltre, nella fattura emessa da O.A. nei confronti di A. -documento n. 25 prodotto da A.- è contenuta l'analitica descrizione dei capi di vestiario, con indicazione del loro paese di provenienza - Indonesia e Vietnam- ed il peso netto degli stessi, con l'indicazione del relativo prezzo, coincidente con quello pagato da A. a O.A. risultante dal documento n.26 A..

Ancora, i capi di vestiario indicati nella fattura sub doc. 25 coincidono con quelli ordinati a O.A. dai propri clienti risultanti dai documenti da 2 a 9 prodotti da A..

Si tratta quindi di plurimi indizi, precisi, gravi e concordanti che indicano che il credito oggetto di cessione è quello risarcitorio derivante dal furto della merce avvenuto nella notte fra il 31 gennaio ed il 1 febbraio 2013 oggetto del contratto di trasporto stipulato da O.A. con S..

A fronte dei descritti plurimi e concordanti indizi che univocamente individuano con certezza il credito oggetto della cessione, è irrilevante il fatto che nel documento non sia menzionato S. e che non siano contenuti riferimenti a documenti di trasporti. Infatti, l'assenza di essi non è in grado di smentire la valenza probatoria degli elementi indiziari di segno contrario già esposti.

La prova del pagamento della cessione del credito -ancorchè non necessaria ai fini della prova della legittimazione ad agire come cessionario dello stesso, essendo sufficiente la prova della cessione del medesimo-, è comunque contenuta nel già citato doc. n. 26 prodotto da A..

Infine, il difetto del potere di rappresentanza del soggetto che ha firmato l'atto di cessione per conto di O.A. è stato eccepito per la prima volta con l'atto di appello e quindi costituisce eccezione nuova inammissibile ex art. 345, secondo comma, c.p.c.

2.2 Il secondo motivo è infondato.

Le fatture emesse da S. nei confronti di O.A. non indicano separatamente il costo della prestazione per la spedizione e quella per il trasporto. Inoltre, nelle stesse vi è anche l'indicazione "trasporto da La Spezia a Bolzano con bilico" -docc. nn. 10-14 A.-. Nelle fatture emesse da L. nei confronti di S. -doc. 2 S.- è indicato espressamente il costo "traporto da ns. magazzino a Bolzano a mezzo bilico in data 31/1/2013". Inoltre, molte voci delle fatture emesse da S. a O.A. riportano le stesse voci maggiorate di quelle emesse da L. nei confronti di S..

L'emissione di una fattura da parte di S. addebitata al mandante in cui viene menzionato espressamente l'esecuzione di un trasporto, coincidente con la medesima voce a sua volta addebitata a S. da L., induce a ritenere che S. si sia obbligata nei confronti di O.A. anche ad eseguire il trasporto della merce con mezzi altrui, così assumendo la qualifica di spedizioniere vettore ex art. 1741 c.c.

Né rileva in senso contrario il fatto che nel bollettino di consegna della merce -doc. nn. 15, 16,17,18 A.-, la stessa si qualifichi come spedizioniere. Infatti, è un'annotazione prestampata proveniente da S. che si qualifica spedizioniere, facendo però riferimento alla normativa del vettore richiamando espressamente la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1696 c.c. ed affermando che "non si risponde per danni causati da imballo inadeguato o insufficiente".

Neppure rileva che A. non abbia provato che O.A. avesse richiesto delle specifiche modalità di trasporto a S., potendo le stesse essere state decise in autonomia da quest'ultima.

In proposito è comunque dirimente il fatto che dalle modalità di esecuzione del contratto si evince che lo spedizioniere si sia assunto anche l'obbligo di esecuzione del trasporto.

2.3 Il terzo motivo è infondato.

In proposito si richiama quanto esposto supra nel paragrafo n. 1.2

2.4 Il quarto motivo è infondato.

Quanto alla responsabilità contrattuale è corretta l'applicazione del termine di prescrizione breve di un anno ex art. 2951, primo comma, c.c., in quanto l'oggetto del contratto di trasporto stipulato da S. con L. era il solo trasporto della merce dal porto di La Spezia a Bolzano. Ciò si evince dal dettaglio delle voci della fattura emessa da L. nei confronti di S. -doc. 2 fascicolo S.-. Esse sono relative unicamente al trasferimento della merce in data 25.1.2013 dal terminal di sbarco al loro magazzino e al trasporto della stessa a mezzo bilico a Bolzano il 31.1.2013. Quindi il trasporto della merce per L. -e per i subvettori della stessa- era iniziato a La Spezia ed era terminato a Bolzano, entro i limiti dei confini nazionali.

Quanto alla responsabilità extracottrattuale di L., S. si è limitata ad affermare che la stessa risponde ex art. 2049 c.c. della condotta di C. incaricata da L. del trasporto della merce.

Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a richiamare la norma ritenuta applicabile e ad affermare che la merce non fosse giunta a destinazione per ritenere sussistente la responsabilità extracontrattuale della stessa in assenza dell'allegazione di fatti specifici ascrivibili alla condotta tenuta da C. aventi una rilevanza causale nel verificarsi del fatto illecito, ancor più, in ragione del fatto che C. aveva poi incaricato del trasporto M3 e questa, a sua volta, Consorzio I.T. e quindi, quest'ultimo, M..

3. L'appello incidentale di A. è infondato.

L'art. 1696, primo comma, c.c. prevede che "Il danno derivante da perdita o avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della consegna".

Il "prezzo corrente" indicato dalla norma non è integrato dal ricavo derivante dalla vendita della merce ai clienti.

Esso si identifica con il valore intrinseco della merce, secondo il prezzo di mercato desunto dal prezzo di acquisto riportato sulle fatture emesse dal venditore. -Cass. n. 16554 del 06/08/2015 (Rv. 636334 - 01) Ai sensi dell'art. 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che

nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate.

Quindi il computo del Tribunale è corretto.

Infatti, risulta provato il furto dei seguenti quantitativi di merce con corrispondente prezzo di acquisto: a) 405 cartoni della seconda partita per un valore FOB di \$ Usa 155.164,20 accertato dalla Dogana di Bolzano - doc. 18 A-; b) 3 cartoni della prima partita accertato dalla Dogana di Bolzano per un valore FOB di \$ Usa 2491,64 -doc. 16A; c) 26 cartoni diretti in Svizzera -bollettino di consegna 15 A e fattura 15 b - pari \$ Usa 6749,65; d) 6 cartoni diretti in Austria -bollettino di consegna 17 A e fattura 17 B- pari a \$ Usa 2170.

Per un totale a+b+c+d pari a \$ 166.575,89 corrispondenti a Euro 122.083,47, secondo il valore di cambio dell'1.2.2013, giorno della perdita della merce -Cass. n.9810 del 9.10.1997-A. quindi chiede ulteriori danni che esulano dal valore della merce e che devono essere provati.

Il danno derivante dai mancati introiti del ricavato della vendita della merce non è stato provato come ritenuto dal Tribunale con motivazione analitica ed esaustiva non scalfita dal motivo di appello che si richiama e si fa propria -pag. 10 sentenza appellata-.

Né è provato -né specificamente chiesto- il danno derivante dai costi del pagamento dei dazi.

4. Stante la soccombenza reciproca le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

1. rigetta l'appello principale di P.R. e gli appelli incidentali di S.I. s.p.a e di A.V. AG e, per l'effetto,
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5027/20 pubblicata in data 12.8.2020
3. compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio

4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti P.R., S.I. spa e A.V. AG dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 24 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2021.